

# **Ordinanza sul coordinamento del servizio veterinario nell'ambito della difesa integrata**

**501.7**

del 3 maggio 1978

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 1 della legge federale del 27 giugno 1969<sup>1)</sup> su gli organi direttivi e il Consiglio della difesa,

*ordina:*

## **Sezione 1: Principi**

### **Art. 1** Obbligo di collaborare

<sup>1</sup> Gli organi civili e militari che sono incaricati di pianificare, preparare o eseguire provvedimenti concernenti il servizio veterinario devono collaborare per le esigenze della popolazione civile e dell'esercito in tutti i casi strategici.

<sup>2</sup> Gli organi interessati ricevono l'istruzione tecnica adeguata; sono riservate le loro competenze.

### **Art. 2** Compiti

La pianificazione, la preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti devono essere coordinate segnatamente nei campi seguenti:

- a. lotta contro le epizootie, compresa l'eliminazione in modo inoffensivo delle carcasse d'animali;
- b. controllo delle carni;
- c. protezione degli animali da reddito contro gli effetti delle armi AC, nonché cura degli animali da essi colpiti;
- d. approvvigionamento di materiale veterinario (prodotti farmaceutici e mezzi di disinfezione inclusi);
- e. assistenza veterinaria agli animali da reddito ammalati o feriti.

## **Sezione 2: Organi**

### **Art. 3** Stato maggiore della difesa

<sup>1</sup> Lo Stato maggiore della difesa coordina il servizio veterinario nell'ambito della difesa integrata.

RU 1978 520

<sup>1)</sup> RS 501

<sup>2</sup> Per il coordinamento tecnico esso dispone:

- a. di un incaricato del Consiglio federale (detto qui di seguito «incaricato»);
- b. di una commissione.

<sup>3</sup> Lo Stato maggiore della difesa sorveglia la loro attività.

#### **Art. 4** Incaricato

<sup>1</sup> Su proposta dello Stato maggiore della difesa, il Consiglio federale nomina un incaricato per il coordinamento del servizio veterinario nell'ambito della difesa integrata.

<sup>2</sup> I compiti essenziali dell'incaricato sono i seguenti:

- a. consigliare i Cantoni nell'esecuzione del servizio veterinario coordinato;
- b. informare le autorità civili come anche gli organi di comando militari su le intenzioni e i provvedimenti della Confederazione in materia di coordinamento del servizio veterinario.

<sup>3</sup> L'incaricato ha segnatamente la competenza di:

- a. trattare, nell'ambito della sua attività, direttamente con gli uffici e i servizi della Confederazione e con gli uffici cantonali competenti;
- b. chiedere, nell'ambito delle loro attività, la cooperazione degli uffici e dei servizi della Confederazione, nonché dei comandanti delle zone territoriali e esigere da loro tutti i documenti utili.

#### **Art. 5** Commissione

<sup>1</sup> La commissione concernente il servizio veterinario è una commissione permanente dello Stato maggiore della difesa; essa consta di rappresentanti degli organi civili e militari interessati allo sviluppo del servizio veterinario nell'ambito della difesa integrata.

<sup>2</sup> Lo Stato maggiore della difesa nomina i membri della commissione d'intesa con l'incaricato. La commissione è presieduta dall'incaricato; all'occorrenza quest'ultimo può far capo a periti.

<sup>3</sup> La commissione ha in particolare i compiti seguenti:

- a. assistere l'incaricato nella sua attività;
- b. elaborare il concetto del servizio veterinario coordinato e provvedere al suo sviluppo ulteriore;
- c. coordinare la pianificazione dei singoli provvedimenti veterinari nell'ambito della difesa integrata e proporre l'approvazione alle autorità federali competenti;
- d. esaminare e approvare le proposte destinate allo Stato maggiore della difesa che le sottopone l'incaricato;
- e. sorvegliare gli uffici competenti nell'esecuzione di provvedimenti secondo la presente ordinanza.

#### **Art. 6** Segretariato

L'ufficio al quale appartiene l'incaricato assicura i lavori di segretariato della commissione.

### **Sezione 3: Disposizioni finali**

#### **Art. 7** Esecuzione

Lo Stato maggiore della difesa e i Dipartimenti federali interessati sono incaricati dell'esecuzione.

#### **Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1978.

